



07240-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 38/2021
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI	- Relatore -	CC - 12/01/2021
LUCA PISTORELLI		R.G.N. 29952/2020
BARBARA CALASELICE		
ANGELO CAPUTO		

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI  
CATANZARO

nel procedimento a carico di:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 22/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;  
lette le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto l'annullamento con  
rinvio del provvedimento impugnato

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9/10 luglio 2020, il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, annullava l'ordinanza del Gip del Tribunale di Paola che aveva applicato a (omissis) la misura cautelare degli arresti domiciliari in riferimento alle imputazioni ascrittegli, al capo A della rubrica, il delitto associativo, ed ai capi da B ad I (escluso il solo capo C), i delitti fine di bancarotta fraudolenta patrimoniale, consumati quale amministratore di diritto della srl Casa di cura (omissis), dichiarata fallita il (omissis).

Fatti commessi in concorso con il padre (omissis), lo zio (omissis), e la nonna, madre di (omissis) e (omissis), (omissis).

1.1. In estrema sintesi, il Tribunale rilevava come non fossero stati raccolti idonei indizi di reità a carico del prevenuto in ordine ai delitti di bancarotta contestatigli, e che attenevano alle distrazioni consumate ai danni delle srl (omissis) (capo B), e (omissis) (capo D), alle spese universitarie sostenute per il medesimo imputato e all'emolumento versatogli (per complessivi euro 1.630.000; capi E ed H), agli emolumenti corrisposti al padre (omissis) e allo zio (omissis) (capi F e G), all'acquisto di imbarcazioni di lusso (capo I).

Il Tribunale considerava, infatti, che l'odierno ricorrente, succeduto al padre (omissis) come amministratore di diritto della srl (omissis) (avendone anche acquisito la quota di partecipazione) il 1 maggio 2011, già il 7 giugno 2011 aveva conferito al padre una procura in cui gli aveva delegato tutti i poteri inerenti alla carica (anche considerando che, all'epoca, aveva solo 18 anni).

Egli, poi, non aveva neppure sottoscritto quel contratto di affitto di azienda (del 28 gennaio 2011) che aveva determinato la distrazione di tutti i beni della società (omissis) a vantaggio della beneficiata srl (omissis), facente capo al medesimo nucleo familiare.

Dalla sua sottoscrizione dell'integrazione del contratto, del 14 dicembre 2013, non era dato dedurre, secondo il Tribunale, la sua consapevolezza dell'intento distrattivo della complessiva operazione, avendo egli, all'epoca, solo vent'anni, essendo impegnato in altra attività, gli studi universitari che, nel frattempo, aveva intrapreso ed avendo, fin da subito, delegato tutti i poteri della carica al padre.

Che ad amministrare le società fossero interessati esclusivamente il padre e lo zio del prevenuto era poi confermato da alcune delle conversazioni intercettate.

Un contesto complessivo, dunque, che aveva indotto il Tribunale a ritenere non concretati gli indizi di reità relativamente alle ulteriori condotte di bancarotta e, di conseguenza, al delitto associativo.



2. Propone ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, articolando le proprie censure in un unico, complesso, motivo.

Ricorda la pubblica accusa che il Gip, nell'ordinanza genetica, aveva illustrato le ragioni che inducevano a ritenere la gravità del quadro indiziario raccolto a carico del prevenuto in relazione sia ai delitti di bancarotta sia al delitto associativo (finalizzato a compiere i detti reati).

Il Tribunale, invece, andando di contrario avviso, non ritenendo la consapevolezza del prevenuto in ordine al sistematico spoglio della fallita, non aveva tenuto conto delle seguenti circostanze.

(omissis), negli anni fra il 2011 ed il 2016, aveva denunciato redditi, percepiti dalla fallita (di cui era l'amministratore unico), per euro 2.726.618, effettivamente percepiti nella minor somma di euro 1.630.000 e, solo in parte, restituiti al padre (omissis), ben sapendo che si trattava di proventi del tutto ingiustificati.

Egli stesso poi aveva ammesso, nelle sit (utilizzabili in sede cautelare) dell'11 luglio 2012, di essere stato consapevole del fatto che fosse in corso il tentativo di assicurare la continuità all'attività della casa di cura della famiglia, attuata anche attraverso il suo subentro al padre nella titolarità delle quote e nella carica di amministratore di (omissis).

Nel corso dell'interrogatorio davanti al Gip aveva poi ammesso di avere compiuto alcuni atti di gestione della società e di avere appreso dal padre e dal commercialista che era in corso la cessione dell'attività.

Era stato anche il firmatario, per (omissis), insieme alla nonna (omissis), per la beneficiaria (omissis), dell'integrazione al contratto di affitto del 14 dicembre 2013, per l'immobile ed i beni.

Si dovevano poi considerare gli stretti legami familiari fra i protagonisti della vicenda che rendevano evidente come tutti ne fossero adeguatamente informati del disegno complessivo perseguito.

3. Il difensore del prevenuto ha depositato una memoria con la quale chiedeva venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso della pubblica accusa assumendo che lo stesso si fonda su una, non consentita, diversa valutazione degli elementi di prova esaminati dal Tribunale e posti a fondamento della decisione.

Ribadiva pertanto il significato probatorio degli elementi valorizzati dal Tribunale aggiungendo, a conferma della estraneità del prevenuto alla gestione della fallita, l'assenza di rilievi in ordine alla sua compartecipazione - esclusa, non risultando lo stesso imputato anche del delitto contestato al capo C della rubrica, la bancarotta documentale - alla tenuta della contabilità.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato dalla pubblica accusa è inammissibile.

1. Si deve, infatti, ricordare che:

- la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (si tratta di orientamento costante, da ultimo ribadito da Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244);

- l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e, quindi, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

2. Alla luce di tali principi di diritto, non risulta certo manifestamente illogica la conclusione del Tribunale, conseguente alla dettagliata ricostruzione del quadro indiziario, secondo cui la giovane età del prevenuto e la sua estraneità alla gestione della società (ritratta sia dalla procura generale subito affidata al padre, sia dal tenore e dal contenuto delle conversazioni intercettate) fossero elementi che, allo stato delle acquisizioni, non consentissero di concludere per la piena consapevolezza del medesimo che il mero incasso degli emolumenti, peraltro in buona parte restituiti, sempre al padre, avesse una sicura natura distrattiva, costituendo un concreto pericolo per l'integrità del patrimonio della società.

Si deve, a tal proposito, ricordare che questa Corte ha, di recente, precisato come, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del conseguente dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato,



avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

E sul punto – sulla non configurabilità dell'elemento soggettivo dei reati fine e di conseguenza del delitto associativo - il Tribunale, lo si ripete, aveva reso, allo stato delle acquisizioni, una motivazione, in fatto, fondate sulle circostanze sopra evidenziate, priva di manifeste aporie logiche, soprattutto considerando la totale estraneità del prevenuto (di diritto, vista la procura generale, e di fatto, preso atto del contenuto delle conversazioni intercettate) dalla concreta gestione della società fallita.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso del pm.  
Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2021.



Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente

Gerardo Sabeone



Il Funzionario Giudiziario  
Tiziana PASQUAZI

